

# SAFE DATE

APPUNTAMENTO  
CON LA SICUREZZA

#7 • Manutenzioni e Verifiche



Lifting Utils

## ...in breve

- ▶ **Quali attrezzature devono essere controllate?** Tutte quelle che devono mantenere i requisiti standard di sicurezza.
- ▶ **Che tipo di controlli e manutenzione sono necessari?** Quelli indicati dai fabbricanti, dalle norme di buona tecnica o buona prassi.
- ▶ **Chi può effettuare i controlli e la manutenzione?** Personale tecnico competente o ditte specializzate.
- ▶ **La verifica sostituisce la manutenzione?** **Assolutamente NO.**  
Le verifiche iniziali e periodiche sono obbligatorie per le attrezzature indicate nelle tabelle (es. gruppo di sollevamento).
- ▶ **Chi può effettuare le verifiche?** Solo gli enti preposti (ASL, ARPA, VVF, INAIL) o soggetti privati abilitati.
- ▶ **Quali sono i rischi?**  
Per le **mancate verifiche** sanzioni pecuniarie fino a 1800 euro.  
Per il **mancato mantenimento degli standard di sicurezza** arresto da 3 a 6 mesi per il datore di lavoro/dirigente o ammenda fino a 6.400 euro.

## NORMATIVA

Il **Titolo III** del Testo Unico in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro (emanato con D.Lgs 81/2008) definisce l'**uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale**.

In linea generale, come indicato nell'**art. 70**, tutte le **attrezzature di lavoro e dispositivi devono essere conformi** a specifiche disposizioni legislative, rispondere alle **direttive comunitarie** di prodotto, fatta eccezione per quelle scelte in assenza o prima dell'emanazione di norme comunitarie, che devono rispondere ai requisiti generali di sicurezza (allegato V D.Lgs. 81/08).  
Le attrezzature messe a disposizione devono essere adeguate al lavoro da svolgere (o adattate a tale scopo), **controllate e conservate correttamente**.

Qualora gli organi di vigilanza verificano che un'attrezzatura di lavoro messa in servizio e utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto.



**Definizioni Art. 69**

- Per meglio comprendere la normativa vigente è importante riportare le definizioni applicate dal legislatore nell'**art. 69**.
  - **Attrezzatura di lavoro:** si intende qualsiasi *macchina, apparecchio, utensile o impianto* (complesso di macchine, attrezzature e componenti) necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
  - **Uso di attrezzatura** qualsiasi operazione lavorativa legata ad una attrezzatura (*messa in servizio o fuori servizio, impiego, trasporto, riparazione, trasformazione, manutenzione, pulizia, montaggio, smontaggio*).
  - **Zona pericolosa:** zona in prossimità di una attrezzatura di lavoro, nella quale la presenza di un lavoratore, costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
  - **Lavoratore esposto:** qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.
  - **Operatore:** il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso

**Qualsiasi macchinario e attrezzatura di lavoro deve essere sottoposto a idonea manutenzione, controllo periodico e straordinario e, per alcune specifiche tipologie, a verifica periodica.**

In tale ambito è necessario definire esattamente quali sono considerate **attrezzature di lavoro** soggette a gestione sicura.

Di seguito riportiamo un breve elenco di alcuni prodotti classificati come attrezzature di lavoro:

- Macchine operatrici e utensili
- Gru a portale
- Macchine di sollevamento per materiali
- Piattaforme di lavoro elevabili
- Sistemi di aggancio e sollevamento
- Dispositivi di protezione individuale e collettiva
- Scale

**Estratto Art. 71**

- Se il prodotto è classificato come **attrezzatura di lavoro**, secondo quanto previsto dall'**art. 71** del d.Lgs. 81/08, il **datore di lavoro** dovrà valutare i requisiti di sicurezza posseduti e **garantire**:
  - l'adozione di misure tecniche e organizzative che **riducano al minimo i rischi** nell'uso dell'attrezzatura;



- la **corretta installazione** e il corretto utilizzo della attrezzature in conformità alle istruzioni d'uso;
- che le attrezzature siano corredate, ove necessario, da **istruzioni d'uso e libretto di manutenzione**;
- la manutenzione e il controllo dell'attrezzatura, da parte di personale qualificato, atti ad assicurare che, nel tempo, il **prodotto resti conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute**;
- il corretto aggiornamento del registro di controllo, ove previsto;
- la **corretta informazione, formazione** e addestramento del personale addetto all'uso dell'attrezzatura;
- eventuali **verifiche periodiche**, ove previste.

### Attrezzature soggette a gestione sicura

La denominazione dell'attrezzatura dovrebbe essere desunta dalla sua **dichiarazione CE di conformità** ovvero dalle istruzioni che l'accompagnano.

Nei commi 8, 9, 10 dell'art. 71 viene specificato che il datore di lavoro deve attenersi alle **indicazioni fornite dai fabbricanti dell'attrezzatura** o, in assenza di indicazioni, fare riferimento a norme tecniche e buona prassi.

➤ Le attrezzature di lavoro **la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione** devono essere sottoposte, da parte di personale qualificato e competente o da ditta specializzata, a:

- **controllo iniziale**, dopo l'installazione e prima della messa in esercizio;
- controllo ad ogni montaggio;

➤ Le attrezzature di lavoro **soggette a influssi che possono provocare deterioramento** devono essere sottoposte da ditta specializzata o personale tecnico qualificato a:

- interventi di **controllo periodico** ordinario;
- interventi di **controllo straordinario** ogni qual volta intervengano eventi eccezionali (riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività).

I suddetti interventi devono essere riportati per iscritto su apposito **registro di controllo** e conservati, insieme all'attrezzatura, per almeno **3 anni** a disposizione degli organi di vigilanza territoriale e accompagnare l'attrezzatura se usata in ambiente esterno (comma 10 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.).

Oltre a quanto già indicato, le **attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del d.lgs. 81/08** (vedi pag.07), secondo quanto previsto dal **d.m. 11 Aprile 2011**, devono essere sottoposte, a quanto segue:



- **comunicazione di messa in servizio** all'Unità operativa territoriale dell'Inail competente all'atto della messa in servizio;
- **verifica iniziale** da parte dell'INAIL (o da altro soggetto se non viene rispettato il termine di 45 giorni da parte dell'istituto);
- **verifiche periodiche**, a onere del datore di lavoro, effettuate da parte di enti pubblici o privati abilitati (es. ASL, INAIL, ARPA o altro). Le verifiche periodiche su attrezzature destinate alla prevenzione di incendi o al soccorso pubblico possono essere svolte dai Vigili del Fuoco.

Per **le macchine di sollevamento** il costruttore è tenuto a fornire **copia del registro di controllo** o, almeno, i contenuti per costituirne uno (requisito essenziale di sicurezza 4.4.2 dell'allegato I alla direttiva 2006/42/CE). In tutti gli altri casi è esclusiva responsabilità e compito del datore di lavoro prevederne la costituzione e compilazione.

### DIRETTIVA MACCHINE

#### Direttiva Macchine 2006 ➤

Al fine di comprendere gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa vigente, riportiamo un estratto della **Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 ("nuova direttiva macchine")** recepita ed attuata per l'Italia mediante il **Decreto Legislativo n.17 del 27 gennaio 2010**.

I prodotti non rispondenti ai requisiti della direttiva **non possono accedere** al mercato comune europeo.

Il decreto definisce i tipi di macchinari e i **requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica** ai quali devono rispondere le macchine in fase di progettazione, fabbricazione e funzionamento.

La direttiva differenzia le macchine in due grandi macro gruppi:

- macchine che devono essere certificate da enti terzi accreditati;
- macchine che possono essere autocertificate dal produttore.

Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una **valutazione dei rischi** per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina, la macchina deve essere progettata tenendo conto dei risultati.

Con il **processo della valutazione o riduzione dei rischi** il fabbricante o il suo mandatario:

- stabilisce i **limiti della macchina**: uso previsto e uso scorretto prevedibile;
- individua i **pericoli legati alle fasi dell'esistenza della macchina**: funzionamento, manutenzione, smantellamento o rottamazione;
- **stima i rischi**, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi;



- valuta i rischi al fine di stabilire se sia necessaria una riduzione degli stessi;
- **elimina i pericoli o riduce i rischi** che ne derivano.

Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:

1. si accerta che soddisfisi i **requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute**;
2. rende disponibile il **fascicolo tecnico**;
3. fornisce tutte le informazioni necessarie, quali il manuale delle istruzioni, le indicazioni relative alla **manutenzione preventiva da rispettare**, le misure preventive da tenere in fase di manutenzione
4. espleta le appropriate **procedure di valutazione della conformità**;
5. redige la **dichiarazione CE di conformità** e si accerta che la stessa accompagni la macchina;
6. appone la **marcatura 'CE'** ai sensi dell'articolo 12.

### PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI

- La diffusione sempre più ampia di **Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)** in ambito lavorativo, ha reso necessario un adeguamento **normativo europeo**: a tale scopo è stata emanata la **norma armonizzata UNI EN 280 del 2015**.

La normativa prevede che le **PLE** siano soggette a:

- manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante;
- controllo delle condizioni di lavoro;
- controllo della frequenza d'uso;
- adeguamento alle normative nazionali
- controllo quotidiano, prima di ogni utilizzo;
- verifica dei dispositivi di sicurezza prima della messa in funzione.

Norma armonizzata  
UNI EN 2015



**Attrezzature di sollevamento (allegato VII)**

Di seguito un estratto delle attrezzature di lavoro, della categoria sollevamento, soggette a **verifiche periodiche secondo le modalità definite dal Decreto Ministeriale 11 Aprile 2011.**

ATTREZZATURA	INTERVENTO PERIODICITÀ
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
<b>Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato*</b>	<b>Verifica annuale</b>
<b>Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano*</b>	<b>Verifica biennale</b>
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale

## Classificazione delle attrezzature FEDA secondo le normative vigenti

### ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO E PER LA MOVIMENTAZIONE DI FERETRI:

- Attrezzature di lavoro (art. 69 D.Lgs 81/08)
- Macchine (art. 2 . D.Lgs n. 17 del gennaio 2010 - attuazione direttiva Macchine 2006/42/CE)

### MACCHINARI ELEVATORI E PIATTAFORME PER OPERATORI:

- Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato (Allegato VII D.M. 11 Aprile 2011 - es. Magister Electric e Automatic)
- Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano (Allegato VII D.M. 11 Aprile 2011 - es. Magister Manual)
- Piattaforme di lavoro elevabile UNI-EN 2015
- Attrezzature di lavoro (art. 69 D.Lgs 81/08)
- Macchine (art. 2 . D.Lgs n. 17 del gennaio 2010 - attuazione direttiva Macchine 2006/42/CE)





Lifting Utils

FEDA S.r.l. · Via Mario Corrieri, 16 · 05100 Terni - Italy  
T +39 0744 407351 · M +39 392 9095093 · F +39 0744 427183 ·  
[www.feda.it](http://www.feda.it) - [info@feda.it](mailto:info@feda.it)